Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 26 gennaio 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1976, n. **935.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in biometria e statistica medica muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in statistica medica.

Nello stesso elenco sono inserite le seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in ortognatodonzia;

scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio;

scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria;

scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica.

Gli articoli 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, relativi alla scuola di specializzazione in biometria e statistica medica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in statistica medica sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in statistica medica

Art. 172. — La scuola è articolata nei seguenti orientamenti:

a) clinico;

b) epidemiologico,

sulla base di materie di insegnamento comuni a tutti gli allievi e materie differenziate per i due orientamenti come specificato all'art. 175. La scuola rilascia il diploma di specialista in statistica medica con l'indicazione dell'orientamento prescelto.

Art. 173. — La durata del corso è fissata in tre anni.

Il numero degli iscritti è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno, e per un totale complessivo di trenta specializzandi per i tre anni di corso.

Art. 174. — Alla scuola di specializzazione in statistica medica sono ammessi oltre i laureati in medicina e chirurgia anche i laureati in altre discipline (limitatamente all'orientamento epidemiologico) su motivato parere della direzione della scuola, previo accertamento diretto della loro idoneità.

Art. 175. — Il piano di studi per la scuola di specializzazione in statistica medica è il seguente:

1° *Anno*:

Insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) matematica generale (I);
2) metodologia statistica (I);
3) calcolo automatico;
4) metodologia demografica.

Insegnamenti per l'orientamento clinico:

5) l'evidenza clinica;
6) tassometria per la nosografia.

Insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

5) sociologia medica;
6) storia medica.

2° *Anno*:

Insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) matematica generale (II);
2) metodologia statistica (II);
3) informatica medica;
4) metodologia epidemiologica generale.

Insegnamenti per l'orientamento clinico:

5) il ragionamento diagnostico;
6) il riconoscimento automatico.

Insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

5) geografia medica;
6) econometria sanitaria.

3° *Anno*:

Insegnamenti comuni ai due orientamenti:

1) disegno ed analisi dell'esperimento clinico;
2) disegno ed analisi dell'inchiesta sanitaria.

Insegnamenti per l'orientamento clinico:

3) biometria umana;
4) programmazione e valutazione terapeutica;
5) il dossier clinico;
6) demografia ospedaliera;
7) il sistema informativo sanitario.

Insegnamenti per l'orientamento epidemiologico:

3) metodologia epidemiologica applicata alla patologia infantile;
4) metodologia epidemiologica applicata alla patologia infettiva;
5) metodologia epidemiologica applicata alla patologia genetica;
6) metodologia epidemiologica applicata alla patologia degenerativa;
7) metodologia epidemiologica applicata alla patologia da lavoro;
8) metodologia epidemiologica applicata alla patologia psichiatrica.

Art. 176. — I corsi sono composti di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche sulle materie di cui all'art. 175 e si terranno presso l'istituto di biometria e statistica medica o in altre sedi a cura dello stesso istituto.

Art. 177. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria e condiziona l'ammissione degli allievi all'esame annuale di profitto. Continuando durante uno dei primi tre anni di corso gli allievi sono tenuti a svolgere un internato presso l'istituto di biometria e statistica medica secondo un piano deciso dal direttore della scuola.

Art. 178. — Alla fine di ogni anno di corso gli specializzandi per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo, dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno di corso.

Art. 179. — Per essere ammesso all'esame finale di diploma l'allievo dovrà dimostrare di aver seguito regolarmente i corsi e superato gli esami di profitto dei tre anni di corso.

L'esame di diploma consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta su tema approvato in precedenza dal direttore della scuola corredata da dati originali.

Il secondo comma dell'art. 210, relativo alla scuola di specializzazione in idrologia, climatologia e talassoterapia è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla suddetta scuola è stabilito in quindici per ogni anno di corso.

L'art. 218, relativo alla scuola di specializzazione in medicina dello sport, viene abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in medicina dello sport

Art. 218. — La durata del corso di studi è di tre anni. Il numero degli iscritti è stabilito in venti per ciascun anno di corso (totale 60 iscritti).

Il piano degli studi è il seguente:

1° *Anno*:

anatomia dell'apparato locomotore;
fisiologia dell'apparato locomotore;
biochimica ed energetica muscolare;
antropometria e auxologia;
storia dell'educazione fisica e degli sports;
psicologia applicata allo sport;
sistematica dell'attività sportivo-agonistica e regolamenti sportivi.

2° *Anno*:

fisiologia dell'esercizio fisico;
biomeccanica dell'esercizio fisico;
traumatologia dello sport;
metodologia dell'allenamento sportivo;
fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva (biennale);
scienza della nutrizione applicata all'attività sportiva;
farmacologia e tossicologia del doping;
igiene e medicina preventiva applicati all'attività sportiva.

3° *Anno*:

fisiologia applicata allo sport;
valutazione funzionale dello sportivo;
rianimazione e pronto soccorso;
medicina legale e infortunistica applicata allo sport;
fisioterapia e rieducazione funzionale;
fisiopatologia degli sports e semeiotica medico-sportiva.

Dopo l'art. 280, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione delle scuole di specializzazione in ortognatodonzia, diabetologia e malattie del ricambio, fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria, biochimica e chimica clinica, di cui all'art. 148.

Scuola di specializzazione in ortognatodonzia

Art. 281. — La scuola di specializzazione in ortognatodonzia ha sede presso la cattedra di clinica odontoiatrica II dell'Università di Milano.

Art. 282. — Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortognatodonzia ha la durata di due anni accademici.

Art. 283. — Alla scuola possono iscriversi gli specialisti in odontoiatria e protesi dentaria. Il numero degli iscritti alla scuola è fissato in dieci per anno di corso per un totale di venti iscritti. L'ammissione avviene previo concorso per titoli ed esami.

Art. 284. — Le materie di insegnamento del corso sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia ed embriologia maxillo-facciale;
2) istologia dentale e paradentale;
3) fisiologia in ortognatodonzia (I anno) (biennale);
4) ortodonzia (I anno) (biennale);
5) genetica in ortognatodonzia;
6) radiologia in ortognatodonzia;
7) metallurgia e merceologia in ortognatodonzia;
8) statistica applicata alla ricerca scientifica;
9) semeiotica ortodontica.

2° *Anno*:

1) fisiologia in ortognatodonzia (II anno);
2) ortodonzia (II anno);
3) patologia stomatologica in ortodonzia;
4) pediatria auxologica applicata;
5) pedodonzia;
6) otorinolaringoiatria applicata;
7) fonoterapia.

Art. 285. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti.

Art. 286. — Alla fine del primo anno di corso gli specializzandi, per poter ottenere l'ammissione all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto comprensivo degli insegnamenti previsti per l'anno in corso.

Art. 287. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.

Art. 288. — Le norme per l'iscrizione, gli esami, le tasse, ecc. sono quelle generali per la scuola di specializzazione per l'Università di Milano.

Scuola di specializzazione in diabetologia e malattie del ricambio

Art. 289. — La scuola ha la durata di tre anni e la frequenza ai corsi è obbligatoria.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

anatomia e citomorfologia funzionali;
elementi di genetica del diabete e delle malattie del ricambio;
metodi di analisi chimica e quantitativa;
patologia molecolare;
fisiopatologia clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di biometria e di statistica (complementare);
auxologia e auxopatia metaboliche (complementare).

2° *Anno*:

patologia sperimentale metabolica;
semeiotica fisica e funzionale del diabete e delle malattie del ricambio;
clinica del diabete e delle malattie del ricambio (1);
medicina sociale e preventiva del diabete e delle malattie del ricambio;
neuropatologia del diabete e delle malattie del ricambio (complementare);
fisiopatologia e clinica ostetrico-ginecologica del diabete e delle malattie del ricambio (complementare).

3° *Anno*:

clinica del diabete e delle malattie del ricambio;
farmacologia del diabete e delle malattie del ricambio;

dietologia del diabete e delle malattie del ricambio;
elementi di psicologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
terapia chirurgica nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare);
oftalmologia nel diabete e nelle malattie del ricambio (complementare).

I corsi saranno integrati da conferenze su argomenti specialistici e da esercitazioni pratiche cliniche e di laboratorio.

Il numero degli specializzandi ammesso al primo anno è fissato in dieci per un totale di trenta nel corso dei tre anni.

Alla fine di ogni anno, per potersi iscrivere al successivo, gli allievi dovranno superare un esame di profitto comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno stesso. Per l'ammissione all'esame è necessario ottenere l'attestazione di frequenza. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato dal direttore della scuola stessa.

Scuola di specializzazione in fisiopatologia e in fisiokinesiterapia respiratoria

Art. 290. — La scuola di specializzazione in fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria ha la durata dei corsi di anni tre.

Il piano di studi è il seguente:

1° *Anno*:

1) anatomia funzionale dell'apparato respiratorio;
2) fisiomeccanica della respirazione;
3) le funzioni respiratorie ai vari livelli;
4) le funzioni del circolo polmonare;
5) attività non respiratorie del polmone;
6) metodologia di indagine della funzionalità respiratoria;
7) i farmaci del respiro.

2° *Anno*:

1) inquadramento generale e diagnostico di patologia broncopolmonare;
2) alterazioni funzionali respiratorie in patologia broncopolmonare;
3) l'insufficienza respiratoria nei suoi aspetti eziopatogenetici, clinici e terapeutici;
4) fisiopatologia cardiocircolatoria nei broncopneumopatici;
5) le alterazioni funzionali respiratorie nei vasculopatici e nei cardiopatici.

3° *Anno*:

1) terapia medica generale delle sindromi da disfunzione respiratoria;
2) terapia strumentale dell'insufficienza respiratoria;
3) metodologie di rieducazione funzionale respiratoria;
4) la rieducazione respiratoria nelle broncopneumopatie invalidanti;
5) terapia cardiologica e del circolo dei broncopneumopatici cronici;
6) terapia d'urgenza nelle sindromi disfunzionali respiratorie;
7) prevenzione cura delle invalidità respiratorie.

Art. 291. — Il numero degli iscritti per ogni anno è dieci.

Art. 292 - *Esercitazioni, esami, diploma*. — I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza, nei laboratori di ricerca, da esercitazioni pratiche e da conferenze; gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso; per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica

Art. 293. — La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico.

Art. 294. — Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia.

Art. 295. — Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in novanta allievi ripartiti in trenta allievi per anno.

L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami.

Art. 296. — La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di chimica biologica o di materia affine. Il direttore della scuola può nominare un vicedirettore che lo coadiuvi ed un segretario.

Art. 297. — Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti:

INSEGNAMENTI FONDAMENTALI:

1° *Anno*:

1) biologia generale e speciale;
2) biologia molecolare;
3) biochimica analitica;
4) biometria.

2° *Anno*:

1) chimica clinica;
2) biochimica patologica;
3) enzimologia clinica;
4) biochimica dinamica.

3° *Anno*:

1) biochimica dei tessuti e degli organi;
2) biochimica ormonale;
3) biochimica farmacologica;
4) tossicologia.

INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI:

1) elementi di ematologia;
2) complementi di istologia patologica;
3) immunochimica;
4) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
5) elementi di legislazione sanitaria;
6) elementi di anatomia e fisiopatologia;
7) immunochimica;
8) biofisica applicata con elementi di elettronica;
9) igiene applicata al laboratorio di analisi chimico-cliniche;
10) elementi di legislazione sanitaria.

Art. 298. — Ogni materia di insegnamento è anche materia d'esame il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Per ottenere il diploma di specializzazione in biochimica e chi-

mica clinica gli allievi dovranno superare quindi tutte le materie e almeno tre materie complementari (una per anno). I laureati in medicina e chirurgia devono scegliere i tre insegnamenti complementari fra quelli indicati all'art. 297.

Art. 299. — Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta su tema concordato con il direttore della scuola e sostenere un esame di diploma. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola.

A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di specialista in biochimica e chimica clinica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1976
Registro n. 105 *Istruzione, foglio n.* 307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1976, n. 936.

Soppressione dell'ufficio distinto del giudice conciliatore funzionante nella frazione Rigutino di Arezzo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Arezzo in data 22 marzo 1972, n. 158, divenuta esecutiva nei modi di legge, con la quale si chiede la soppressione dell'ufficio distinto di giudice conciliatore funzionante nella frazione Rigutino;

Visti i pareri favorevoli del presidente della corte di appello di Firenze e del procuratore generale presso la stessa corte;

Visti gli articoli 20 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'ufficio distinto del giudice conciliatore funzionante nella frazione Rigutino di Arezzo, è soppresso.

Il presente decreto entrerà in vigore nel trentesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1977
Registro n. 2 *Giustizia, foglio n.* 169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 937.

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto l'art. 2 della legge 14 agosto 1974, n. 354;

Visto l'art. 30 della legge 2 dicembre 1975, n. 576;

Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo, sono apportate le seguenti integrazioni e correzioni:

Art. 8 - nel primo comma:

le parole: « in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite con le seguenti: « in servizio, anche se temporaneo, alla data del 31 dicembre 1972 »;

dopo le parole: « limitatamente alla consistenza » sono aggiunte le seguenti: « numerica globale ».

Nel terzo comma:

al n. 1) dopo le parole: « consistenza numerica » è aggiunta la parola: « globale »;

sono aggiunti i seguenti commi:

« L'iscrizione ha decorrenza agli effetti giuridici dal 1° gennaio 1973 ed agli effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio alle dipendenze dello Stato.

Il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di effettiva assunzione in servizio, viene considerato coperto presso il fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo da contribuzione pari a quella dovuta al momento della effettiva assunzione agli effetti sia delle prestazioni di pensione sia delle prestazioni di capitale. Le eventuali contribuzioni previdenziali dovute per prestazioni lavorative rese in detto periodo dagli interessati dovranno essere devolute al suindicato fondo ».

Art. 9 - è sostituito dal seguente: « *Iscrizione nel quadro.* — L'iscrizione nel quadro è effettuata con decreto del Ministro per le finanze su proposta della commissione di cui al successivo art. 10 in base alla posizione giuridica singolarmente posseduta da ciascun dipendente al 31 dicembre 1972 con riferimento unicamente alle qualifiche previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro o nei rispettivi regolamenti comunali. In mancanza del regolamento comunale si ha riguardo alla qualifica posseduta dall'interessato in base alla pianta organica dei dipendenti comunali.

Si fanno salvi, ai fini dell'inquadramento, gli effetti delle controversie per l'attribuzione di qualifiche in corso al 31 dicembre 1976.

Le qualifiche riconosciute in base al comma precedente dopo l'entrata in vigore del presente decreto vengono attribuite in soprannumero.

L'iscrizione nel quadro, con decorrenza dal 1° gennaio 1973, avviene in ordine progressivo nelle singole qualifiche in relazione all'anzianità di servizio di ciascuna unità di personale e, nei casi di pari anzianità, all'età.

Fermi restando i criteri di iscrizione nel quadro di cui al comma precedente, la data di decorrenza del conferimento della qualifica, ove non sia possibile determinarla diversamente, potrà essere attestata con dichiarazione resa dai singoli interessati ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ».

Art. 13 - l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« A tal fine, i capi degli uffici cui sono destinati i suddetti impiegati redigono un rapporto informativo annuale che verrà acquisito al fascicolo personale di ciascun dipendente, previa notificazione all'interessato del relativo giudizio complessivo. Ultimate le operazioni di iscrizione nel quadro, per la redazione del rapporto informativo saranno osservate le norme vigenti per gli impiegati civili di ruolo degli uffici nei quali i singoli dipendenti saranno utilizzati ».

E' aggiunto il seguente articolo:

« Art. 26 - *Amministrazione del personale iscritto nel quadro.* — Ultimata l'iscrizione nel quadro ai sensi del precedente art. 9, con decreto del Ministro per le finanze sarà determinato il passaggio del servizio di amministrazione del personale alla Direzione generale per gli affari generali e del personale presso il Ministero delle finanze ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1976

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — COSSIGA — STAMMATI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1977
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1976, n. 938.

Modificazione allo statuto dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », in Roma.

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica **18 dicembre** 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene approvata la modificazione all'art. 10, lettera *a*), dello statuto dell'« Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri », in Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1977
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 264

LEGGE 24 gennaio 1977, n. **6**.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, concernente ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1976, n. 781, recante ulteriore proroga dell'efficacia della legge 19 novembre 1968, n. 1187, riguardante la materia urbanistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 gennaio 1977

LEONE

ANDREOTTI — GULLOTTI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

AVVISO DI RETTIFICA

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, recante: « Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti l'imposta locale sui redditi, l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1977, debbono essere apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 3, comma terzo, rigo 19°, le parole « *le date* » debbono essere sostituite con le parole « *la data* »;

all'art. 4, terzo comma, primo rigo, le parole « ... gli articoli 3, *4* e 8 ... » devono essere sostituite con le parole « ... gli articoli 3, *3-bis* e 8 ... ».

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a. - Concessionaria motori marini, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Motomar S.p.a. - Concessionaria motori marini di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 12.277.287 di cui al mod. *B*-Import n. 5268015 rilasciato in data 23 luglio 1975 dalla Banca commercio e industria di Milano, per l'importazione di una partita di motori fuoribordo di origine e provenienza Belgio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano limitatamente a F.B. 8.981.202 il 9 settembre 1975 con un ritardo di giorni diciotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione e per il residuo importo di F.B. 3.296.085 entro i termini previsti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 997670 del 12 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzate da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale, consistenti in difficoltà finanziarie per cui non si è reso possibile reperire i fondi necessari a coprire la quota IVA da versare all'atto dello sdoganamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Motomar S.p.a. - Concessionaria motori marini di Milano, mediante fidejussione della Banca commercio e industria di Milano, connessa con il trasferimento anticipato di cui trattasi, limitatamente al 5% del controvalore del minore importo di F.B. 8.981.202.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(327)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Dolfi Antonio, in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Dolfi Antonio di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di P.tas 959.458,50 di cui al mod. *B*-Import n. 2307864 rilasciato in data 5 gennaio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro di Firenze, per l'importazione di 355 cartoni di acciughe salate di origine e provenienza Spagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Firenze limitatamente a P.tas 324.090 entro il termine di validità dell'impegno, mentre per i residui importi di P.tas 183.807 e P.tas 451.561 con ritardi rispettivamente di ventisette e cinquantaquattro giorni rispetto al predetto termine;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 300728 del 26 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione.

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto tali ritardi sarebbero stati determinati da difficoltà incontrate nel reperire i mezzi di trasporto per la dislocazione della merce, nonchè come risulta dalla richiesta di proroga dell'impegno valutario in precedenza inoltrata all'Ufficio italiano dei cambi dalla banca fidejussante, da difficoltà di collocamento della merce sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Dolfi Antonio di Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Firenze, nella misura del 5 % di P.tas 635.368, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(330)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli S.p.a. di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 58.106,50 di cui al mod. *B*-Import n. 2965356 rilasciato in data 24 ottobre 1973 dal Banco di Napoli di Genova, per l'importazione di 2268 casse di sardine all'olio di oliva di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova limitatamente a **$ 11.107,20 entro i** termini e per la differenza di **$** 46.999,30 a più riprese fra il 29 gennaio 1974 ed il 25 luglio 1974 con un ritardo minimo di giorni sessantasette e massimo di ducentoquarantaquattro rispetto ai termini di scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commerico con l'estero con nota n. 490672 del 4 giugno 1976 unitamente alla relativa documentazione; istruttoria condotta d'iniziativa dell'Ufficio italiano dei cambi, avendo la ditta mancato di inoltrare nei termini prescritti la prevista istanza di liberazione della cauzione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta in occasione delle precedenti richieste di proroga dell'impegno valutario in questione non possono neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima in quanto relativi a fatti meramente aziendali, identificabili con questioni finanziarie interne della ditta e difficoltà di mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli di Genova, mediante fidejussione del Banco di Napoli di Genova, nella misura del 5 % di $ 46.999,30, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopra indicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(329)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società colori ed impressioni, in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1975 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967 e 21 marzo 1974;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il decreto ministeriale del 6 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976, con il quale si disponeva l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società colori ed impressioni di Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Roma, nella misura del 5 % di USA $ 417.246,15;

Vista la nota n. 93335 del 5 luglio 1976 dell'Ufficio italiano dei cambi, servizio ispettorato, con la quale è stato comunicato che erano stati attribuiti errati importi per quanto riguarda due modelli *B*-Import e cioè USA $ 41.000 anzichè 41.500 per il mod. *B*-Import n. 720365 ed USA $ 85.746,15 anzichè 45.746,15 per il mod. *B*-Import n. 719826;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 6 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 17 maggio 1976 viene modificato secondo quanto precisato nel sottostante art. 2.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Società colori ed impressioni di Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Roma, nella misura del 5 % di USA $ 377.746,15 di cui ai modelli *B*-Import n. 720365, 719826 e 721551.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(341)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pera Trading Company di Ivo Pera, in Livorno.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Pera Trading Company di Ivo Pera di Livorno, ora fallita, ha effettuato un pagamento anticipato di $ USA 99.526 di cui al mod. *B*-Import n. 5482593 rilasciato in data 21 ottobre 1966 dal Banco di Roma di Livorno, per importazioni di ricambi di macchine per la lavorazione del suolo di origine USA e provenienza Austria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che il termine di validità del citato benestare bancario è stato su istanza della ditta, più volte prorogato e da ultimo fino al 30 giugno 1970 in quanto da accertamenti effettuati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi mesi di quest'anno è risultato che la merce in questione, per insolvenza dell'esportatore, era rimasta giacente presso i magazzini doganali austriaci sotto sequestro cautelativo, e che entro la predetta data del 30 giugno 1970 sarebbe infine stata spedita in Italia;

Considerato che la merce, giunta presso la dogana di Livorno il 26 maggio 1970, non è stata sdoganata in quanto, come dichiarato dall'operatore, in sede di processo verbale di accertamento per violazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1956 redatto il 4 settembre 1973 dalla polizia tributaria di Livorno, questi intendeva in un primo momento, rivenderla allo Stato estero e, successivamente, essendo divenuta inutilizzabile, destinarla alla rottamazione, previo rimborso parziale da parte del fornitore della somma anticipata;

Considerato che la ditta è in seguito fallita e che i macchinari in questione sono stati venduti all'asta e sdoganati dall'acquirente il 13 gennaio 1976, con un ritardo di cinque anni e mezzo circa, rispetto alla scadenza prorogata dell'impegno valutario;

Considerato che risulta rimborsato dal fornitore estero a favore della ditta Pera Trading Company l'importo di $ USA 22.000, negoziati in data 25 marzo 1971, con un ritardo di circa nove mesi rispetto alla predetta scadenza dell'impegno valutario;

Considerato tutto quanto precede, risultante dalla istruttoria condotta dall'Ufficio italiano cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'Estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmessa al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 420041 del 15 settembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che i fatti sopra descritti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità alla ditta medesima, della ritardata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Pera Trading Company di Ivo Pera di Livorno, fallita, mediante fidejussione del Banco di Roma di Livorno, nella misura del 5 % di $ USA 77.526, quale importo parziale del mod. *B*-Import sopraindicato ($ USA 99.526 — $ USA 22.000).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(340)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Voxson S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 3.124.000 di cui al mod. *B*-Import n. 39997355 rilasciato in data 13 settembre 1974 dal Banco di Roma, filiale di Roma, per l'importazione di 200 tubi catodici per televisori a colori di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fideiussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 25 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di dodici giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700217 dell'8 novembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 febbraio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a fatti puramente aziendali causati da grave crisi che avrebbe indotto l'operatore a sospendere tutte le importazioni non strettamente necessarie;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, filiale di Roma, nella misura del 5 % di Yen 3.124.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(334)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Page Europa S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Page Europa S.p.a., v.le Campo Boario, 11, Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 15.294 di cui al mod. *B*-Import n. 4507002 rilasciato in data 30 settembre 1975 dalla Banca nazionale del lavoro per l'importazione di unità mobile per telecomunicazione di origine Inghilterra e provenienza Svizzera;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 19 novembre 1975 con un ritardo, quindi, di venti giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 706021 del 28 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con la istanza del 16 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto detta motivazione — che cioè la licenza di importazione, sulla scorta della quale il pagamento anticipato in questione era stato disposto, ha dovuto essere modificata con l'estensione, per quanto riguarda i paesi di origine e provenienza delle merci, anche dalla Svizzera e al Canadà — non esclude che la ditta sapesse che la merce — pur di origine Gran Bretagna — era proveniente dalla Svizzera e avrebbe dovuto pertanto chiedere la licenza di T.I.;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Page Europa S.p.a., di Roma, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro nella misura del 5 % di $ 15.294 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(335)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a., in Casorate Primo.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 32.454,01 di cui al mod. *B*-Import n. 4719808 rilasciato in data 10 gennaio 1976 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Pavia, per l'importazione di camicie, tutine e pantaloni di cotone per bambini di origine Hong Kong e provenienza Hong Kong;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 24 marzo e 31 marzo 1976 con un ritardo, quindi, di giorni quattordici e ventuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 495438 del 7 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 12 maggio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto i motivi stessi risultano inconsistenti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Omino di Ferro & Martazz S.p.a. di Casorate Primo (Pavia), mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Pavia, nella misura del 5 % di Lgs. 32.454,01 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(326)

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Adria S.p.a., in Cattolica.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Adria S.p.a. di Cattolica (Forlì), ha effettuato un pagamento anticipato di dollari 16.767 di cui al mod. *B*-Import n. 2912257 rilasciato in data 7 febbraio 1973 dalla Banca nazionale del lavoro di Forlì, per l'importazione di gamberi congelati di origine Malaysia e provenienza Malaysia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 18 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di quattro mesi e mezzo circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/04999 del 15 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 27 novembre 1973 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, l'imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la stessa, nonostante i ripetuti solleciti, non ha documentato all'Ufficio italiano dei cambi che l'importazione è avvenuta tempestivamente rispetto al rilascio dell'autorizzazione del Ministero della sanità all'introduzione in territorio nazionale della citata partita;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Adria S.p.a. di Cattolica (Forlì), mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Forlì, nella misura del 5 % di $ 16.767 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1976

Il Ministro: Ossola

(328)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1977.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Vigevano (Pavia), Parona di Valpolicella (Verona), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 novembre 1975 e 28 novembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, limitatamente per lo stabilimento di Rho (Milano);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1977

(720) *Il Ministro*: Anselmi

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a.

Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Vigevano (Pavia), Parona di Valpolicella (Verona), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 novembre 1975, 28 novembre 1975 e 8 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, limitatamente per lo stabilimento di Rho (Milano);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(721)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.

Contingenti d'importazione per merci di origine giapponese relativi al periodo 1° ottobre 1976-30 settembre 1977.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visti gli articoli 2 e 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie ed istituzione del mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Ritenuta l'opportunità di aprire contingenti d'importazione di merci dal Giappone, per il periodo 1° ottobre 1976-30 settembre 1977;

Considerato che per talune delle suddette merci (contrassegnate in allegato con asterisco) il contingente di importazione si riferisce al periodo 1° ottobre 1976-31 marzo 1977, giusta regolamento del consiglio (CEE) n. 1898/76 del 22 luglio 1976;

Sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo 1° ottobre 1976-30 settembre 1977, i contingenti di importazione dal Giappone — e con limitazione per il periodo 1° ottobre 1976-31 marzo 1977 per taluni di essi contrassegnati in allegato con asterisco — sono stabiliti per i prodotti, i quantitativi ed i valori riportati in allegato al presente decreto e sono posti in distribuzione secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

Gli operatori interessati ad ottenere l'autorizzazione di importazione devono presentare apposita domanda in carta bollata al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, specificando la voce doganale, il codice di statistica, la denominazione, la quantità, il valore espresso in dollari USA ed il prezzo unitario della relativa merce.

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata entro il termine suindicato.

Art. 3.

Le ditte debbono allegare alla domanda:

a) il certificato merceologico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal quale risulti la specifica attività del richiedente, attività che, comunque, deve aver avuto inizio in data anteriore a quella del presente decreto;

b) copia della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto relativa al 1975.

Art. 4.

Le domande potranno essere corredate da bolle doganali originali o attestazioni doganali equipollenti relative alle eventuali importazioni della merce richiesta effettuate da qualsiasi origine durante il triennio 1973-75.

La documentazione di cui sopra dovrà essere completata da una distinta per anno, dalla quale risulti il numero delle bolle doganali, la data, la voce doganale e codice di statistica con riepilogo dei valori, convertito in dollari USA. Nel caso di merce venduta allo Stato estero, la relativa documentazione sarà valutata soltanto in favore dell'acquirente intestatario della bolla doganale; è valida la analoga documentazione presentata in occasione delle precedenti ripartizioni.

Art. 5.

Il riparto del contingente sarà effettuato sulla base dei seguenti criteri:

a) 10 % in parti uguali a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione;

b) 20 % in proporzione all'imposta sul valore aggiunto corrisposta nel 1975;

c) 70 % in proporzione al volume delle importazioni dei citati prodotti effettuate nel triennio 1973-75 da tutti i Paesi.

Il 70 % di cui al punto *c*) può essere ulteriormente suddiviso:

55 % a tutti i richiedenti ammessi alla ripartizione in proporzione al volume delle importazioni effettuate da tutti i Paesi nel triennio 1973-75;

15 % quota percentuale dei contingenti relativi a materie prime o semilavorati o prodotti finiti (es. tubi catodici), per integrazione a ditte industriali svolgenti attività specifica nel settore considerato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: OSSOLA

ELENCO CONTINGENTI DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI GIAPPONESI

(validi per il periodo dal 1° ottobre 1976 al 30 settembre 1977)

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica		DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
	ex 16.04			Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei:	
1		D	710	sardine	170
2		E	750	tonni	425
3	37.02			Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce, eccetto le pellicole di cui al contingente n. 4 . . .	145
4	37.02	A	ex 320 e ex 720	Pellicole del tipo « Single 8 »	120
5	ex 40.11			Gomme piene e semipiene:	
		B	210/290	camere d'aria	270
			400	protettori (flaps)	
			450	tubolari	
			520/570,630	coperture nuove	
6	40.12		100/800	Articoli d'igiene e farmacia (comprese le tettarelle) di gomma vulcanizzata, non indurita, anche con parte di ebanite	22
7	50.02	A B	001 005	Seta greggia (non torta)	75
	50.04	A B	100 900	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto:	
8				in temporanea importazione	265
9				in definitiva	75
10	50.09	A B C	111/150 200 310/680	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe) in temporanea importazione	660
11	53.11	A B	010/170 300/970	Tessuti di lana o di peli fini	450
12 (*)	ex 56.07	B	370/870	Tessuti di fibre artificiali in fiocco, in temporanea importazione	413
13 (*)	ex 60.05	A B	010/040,060/070 210/260,290 310/350,390 410/430,490,510 520,580,610 620, ex 690,710/730 750,780, ex 790 810/830,850/870, ex 890 910,950, ex 980	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia, ecc., esclusi quelli di cotone	54
14 (*)	ex 61.02	A B	030 ex 070,140,160 ex 180,360,370 ex 390,420/430,450 470/530,570/580,550 640,660/680,740,840 860/880,940	Indumenti esterni per donna, ragazza e bambini, esclusi quelli di cotone e gli impermeabili di tipo soprabiti	52

(*) Valido fino al 31 marzo 1977.

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica		DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
15 (*)	ex 61.05	B	910,990	Fazzoletti da naso e da taschino	49
16	ex 62.02	A B	ex 057 ex 170 610, ex 650,750 ex 770, ex 855	Biancheria da letto, da tavolo, ecc.; in seta, in canapa e in lino	90
17	ex 64.02	B	610/690	Calzature in materie tessili e gomma	28
18	66.01	A	100 910/907	Ombrelli (da pioggia e da sole) compresi gli ombrelli-bastone, i parasole tende, gli ombrelloni e simili	45
19	ex 66.03	A B C	100 200 900	Parti, guarnizioni ed accessori per gli oggetti della v.d. 66.01	40
20	69.07	A B	201,205 300/800	Piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimenti non verniciati né smaltati	110
	69.08	A B	201/205 300/990	Altre piastrelle, blocchetti e lastre da pavimentazione o da rivestimento	
21	69.11	A	101,105	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di porcellana	1.000
	69.12	A B C D	100 200 311/395 900	Vasellame ed oggetti di uso domestico o da toletta, di altre materie ceramiche	
22	73.15			Acciai legati ed acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci doganali dal 73.06 al 73.14 inclusi	400
23	82.09	A	110,190	Coltelli a lama fissa	50
24	82.14	A B	100 910,990	Cucchiai, cucchiaioni, forchette, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero ed oggetti simili	55
	ex 84.06			Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone:	
25		A	010,020	per aerodine	350
26		ex B	040	propulsori speciali dei tipo « fuoribordo » di potenza uguale o inferiore a 20 HP *unità*	1.210
27		ex C	171/231	per autovetture	110
28		ex C	070,081 151	per motocicli e biciclette	300
29		ex C	070/950	motori diversi da quelli indicati dai contingenti numeri 25, 26, 27 e 28	100
30		ex D	970,981 990	parti e pezzi staccati dei motori previsti dai contingenti numeri 25, 26, 27, 28 e 29	485

(*) Valido fino al 31 marzo 1977.

Numero d'ordine	Voce doganale	Numero statistica		DESCRIZIONE	Ammontare (valore migliaia $ USA)
31	ex 84.41	A	131/155	Macchine per cucire industriali e relative parti e pezzi staccati	100
32	ex 85.01	ex A ex B	010/490; 540/570 590/750	Macchine generatrici, motori trasformatori e relative parti e	240
		C	910,930	pezzi staccati	
33		ex A	520	Motorini elettrici a corrente continua per registratori e giranastri	550
34	85.03		100,900	Pile elettriche	60
35	ex 85.15		ex 110 ex 130 220,245 290,730 983,985 987	Apparecchi riceventi, anche combinati con apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono per la radiodiffusione e per la televisione, apparecchi per la presa delle immagini per la televisione e loro parti e pezzi staccati	340
36	ex 85.21	A	011/070 190/280	Lampade, tubi e valvole esclusi quelli previsti nei contingenti numeri 37 e 38	90
		C D	450 510/580	Cristalli piezoelettrici montati, diodi, transistori e simili dispositivi, semiconduttori, microstrutture elettroniche	
		E	ex 910 ex 990	Parti e pezzi staccati, diversi da catodi, filamenti e parti metalliche	
37		A	ex 160	Tubi catodici per televisori a colori fino a 18" compreso	750
38				Tubi catodici a colori da 20" a 22"	250
39	85.23	A B	110/150 300/800	Fili, trecce, cavi (compresi i cavi coassiali), nastri, barre e simili, isolati per l'elettricità (anche laccati ed ossidati anodicamente), muniti o non di pezzi di congiunzione . . .	135
40	85.24	C	930	Elettrodi per forno	340
41 (1)	87.02	A	030/590	Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone, ecc. . . . . . . unità	2.200
42	ex 87.06			Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella v.d. 87.02	450
43	ex 87.06			Parti e pezzi staccati ed accessori degli autoveicoli compresi nella v.d. 87.01 ed 87.03 . .	115
44	ex 87.09	A	100	Velocipedi con motore ausiliario	70
45	ex 87.09	A	500,591 593, ex 595	Motocicli di cilindrata inferiore o uguale a 380 cm³ . . . . unità	1.200
46	ex 87.12	A	ex 110 ex 150 ex 190	Parti, pezzi staccati ed accessori di motocicli, motocarrozzette, di motorette (scooters) . .	300
47	97.03	A B	051,055 100/900	Altri giocattoli, modelli ridotti per divertimento	2.660

(1) Qualora le autovetture da importare siano corredate di autoradio, l'operatore deve farne menzione nella domanda indicandone anche il valore.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1977.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Vigevano (Pavia), Parona di Valpolicella (Verona), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 novembre 1975, 28 novembre 1975, 8 gennaio 1977 e 10 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, limitatamente per lo stabilimento di Rho (Milano);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(722)

DECRETO MINISTERIALE 12 gennaio 1977.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimento di Rho.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimenti di Rho (Milano), Vigevano (Pavia), Parona di Valpolicella (Verona), Sesto al Reghena e San Vito al Tagliamento (Pordenone), con effetto dal 3 settembre 1973;

Visti i decreti ministeriali 27 novembre 1975, 28 novembre 1975, 8 gennaio 1977, 10 gennaio 1977 e 11 gennaio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento, limitatamente per lo stabilimento di Rho (Milano);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veab ex S.p.a. Abital, stabilimento di Rho (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 gennaio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(723)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1977.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e sue successive modificazioni (legge 22 ottobre 1976, numero 750, di conversione del decreto-legge 23 settembre 1976, n. 663), relativo alla dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche nonchè alla delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici indicati a fianco della sotto indicata provincia nella quale possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze creditizie previste dall'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364:

Savona - grandinate del 31 agosto 1976.

Art. 2.

Si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, anche le provvidenze contributive e contributivo-creditizie per la ricostituzione dei capitali di conduzione non reintegrati per effetto della perdita del prodotto, previste dall'art. 5 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Savona - grandinata del 31 agosto 1976:

comune di Loano per la località Castagnabanca;

comune di Magliolo per la località Tagliole;

comune di Tovo S. Giacomo per le località Bardino Vecchio, Bardino Nuovo e Lavrio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1977

Il Ministro: MARCORA

(733)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Caorso ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Caorso (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 37.393.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(401/M)

Autorizzazione al comune di Porto Torres ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Porto Torres (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 171.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(402/M)

Autorizzazione alla provincia di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, la provincia di Trieste viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.621.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(345/M)

Autorizzazione alla provincia di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, la provincia di Gorizia viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.805.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(346/M)

Autorizzazione alla provincia di Massa Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, la provincia di Massa Carrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.753.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(347/M)

Autorizzazione alla provincia di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, la provincia di Lecce viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 873.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(348/M)

Autorizzazione al comune di Mottola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Mottola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 345.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(343/M)

Autorizzazione al comune di Somma Vesuviana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Somma Vesuviana (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 490.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(344/M)

Autorizzazione al comune di Colle di Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Colle di Val d'Elsa (Siena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 289.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(349/M)

Autorizzazione al comune di Ariccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Ariccia (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 332.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(350/M)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 564.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(351/M)

Autorizzazione al comune di San Ferdinando di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di San Ferdinando di Puglia (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 481.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(352/M)

Autorizzazione al comune di Gallipoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Gallipoli (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 833.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(353/M)

Autorizzazione al comune di Portoferraio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Portoferraio (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 565.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(354/M)

Autorizzazione al comune di Segrate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Segrate (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(355/M)

Autorizzazione al comune di Finale Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Finale Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 594.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(356/M)

Autorizzazione al comune di Casavatore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Casavatore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 169.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(357/M)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 189.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(358/M)

Autorizzazione al comune di Monte di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Monte di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 129.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(359/M)

Autorizzazione al comune di Melfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Melfi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.455.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(360/M)

Autorizzazione al comune di Montedoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Montedoro (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(361/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata de' Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Sant'Agata de' Goti (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 244.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(362/M)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 517.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(363/M)

Autorizzazione al comune di San Pietro Vernotico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di San Pietro Vernotico (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 776.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(364/M)

Autorizzazione al comune di Resuttano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Resuttano (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(365/M)

Autorizzazione al comune di Gagliano Castelferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Gagliano Castelferrato (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(366/M)

Autorizzazione al comune di Agira ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Agira (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 424.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(367/M)

Autorizzazione al comune di Assoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Assoro (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 197.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(368/M)

Autorizzazione al comune di Moio Alcantara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Moio Alcantara (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.602.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(369/M)

Autorizzazione al comune di Gualtieri Sicaminò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Gualtieri Sicaminò (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.202.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(370/M)

Autorizzazione al comune di Leonforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Leonforte (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 438.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(371/M)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Castelmola (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 62.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(372/M)

Autorizzazione al comune di Castell'Umberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Castell'Umberto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 111.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(373/M)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.260.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(374/M)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Leni (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(375/M)

Autorizzazione al comune di Merì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Merì (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 81.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(376/M)

Autorizzazione al comune di Mirto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Mirto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(377/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Alessio Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Sant'Alessio Siculo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(378/M)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Santa Marina Salina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(379/M)

Autorizzazione al comune di Rometta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Rometta (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(380/M)

Autorizzazione al comune di San Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di San Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(381/M)

Autorizzazione al comune di Santa Domenica Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Santa Domenica Vittoria (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(382/M)

Autorizzazione al comune di San Cipirello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di San Cipirello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(383/M)

Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(384/M)

Autorizzazione al comune di Isnello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Isnello (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 82.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(385/M)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Santa Lucia del Mela (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(386/M)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Cefalù (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 308.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(387/M)

Autorizzazione al comune di San Mauro Castelverde ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di San Mauro Castelverde (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 134.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(388/M)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 7 gennaio 1977, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(389/M)

Autorizzazione al comune di Sondrio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Sondrio viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(390/M)

Autorizzazione al comune di Treviso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Treviso viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 708.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(391/M)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Trieste viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20 606 600 000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(392/M)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 11 gennaio 1977, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.846.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(393/M)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di San Vito al Tagliamento (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 179.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(394/M)

Autorizzazione al comune di Barcis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Barcis (Pordenone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(395/M)

Autorizzazione al comune di Carlino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Carlino (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(396/M)

Autorizzazione al comune di Marano Lagunare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Marano Lagunare (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(397/M)

Autorizzazione al comune di Porpetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Porpetto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(398/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria la Longa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Santa Maria la Longa (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(399/M)

Autorizzazione al comune di Terzo d'Aquileia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 17 dicembre 1976, il comune di Terzo d'Aquileia (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(400/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 14

Corso dei cambi del 21 gennaio 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	881,90	881,90	881,80	881,90	881,95	881,88	882 —	881,90	881,90	881,90
Dollaro canadese	873 —	873 —	873 —	873 —	872,60	872,98	873 —	873 —	873 —	873 —
Franco svizzero	352,56	352,56	352,80	352,56	352,70	352,55	352,71	352,56	352,56	352,55
Corona danese	149 —	149 —	149,05	149 —	149 —	149 —	149 —	149 —	149 —	149 —
Corona norvegese	166,04	166,04	166,05	166,04	166 —	166,02	166,05	166,04	166,04	166 —
Corona svedese	207,89	207,89	208 —	207,89	207,95	207,85	207,97	207,89	207,89	207,90
Fiorino olandese	350,95	350,95	351,10	350,95	350,95	350,90	351,08	350,95	350,95	350,95
Franco belga	23,916	23,916	23,93	23,916	23,83	23,90	23,93	23,916	23,916	23,90
Franco francese	177,28	177,28	177,40	177,28	177,31	177,25	177,37	177,28	177,28	177,30
Lira sterlina	1512,70	1512,70	1513,25	1512,70	1512 —	1512,65	1512,65	1512,70	1512,70	1512,70
Marco germanico	367,31	367,31	367,60	367,31	367,40	367,30	367,40	367,31	367,31	367,30
Scellino austriaco	51,73	51,73	51,73	51,73	51,60	51,70	51,77	51,73	51,73	57,70
Escudo portoghese	27,48	27,48	27,48	27,48	27,40	27,45	27,50	27,48	27,48	27,50
Peseta spagnola	12,838	12,838	12,84	12,838	12,85	12,80	12,843	12,838	12,838	12,85
Yen giapponese	3,039	3,039	3,03	3,039	3,04	3,02	3,039	3,039	3,039	3,03

Media dei titoli del 21 gennaio 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	85,800
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,250
» 5 % (Ricostruzione)	95,350
» 5 % (Riforma fondiaria)	96,775
» 5 % (Città di Trieste)	89,950
» 5 % (Beni esteri)	89,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	76,150
» 5,50 % » » 1968-83	75,525
» 5,50 % » » 1969-84	74,650
» 6 % » » 1970-85	76,950
» 6 % » » 1971-86	76,400
» 6 % » » 1972-87	75,125
» 9 % » » 1975-90	83,600
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	90,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	80,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,400
» poliennali 7 % 1978	92,175
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,675
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,150
» » 9 % 1980	87,275

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 gennaio 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	881,95
Dollaro canadese	873 —
Franco svizzero	352,635
Corona danese	149 —
Corona norvegese	166,045
Corona svedese	207,93
Fiorino olandese	351,015
Franco belga	23,923
Franco francese	177,325
Lira sterlina	1512,675
Marco germanico	367,355
Scellino austriaco	51,75
Escudo portoghese	27,49
Peseta spagnola	12,84
Yen giapponese	3,039

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 6 marzo 1976, con il quale venne indetto un concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 14 giugno 1976, con il quale venne nominata la commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Visto il regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, art. 20, e il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 13, quale modificato dall'art. 8 del regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, art. 25, nonchè la legge 28 luglio 1971, n. 585, art. 7;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli, a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 3 ottobre 1975:

1. Massullo Antonio . . . . punti 9,20
2. Avolio Francesco . . . » 8,68
3. Eletti Antonio . . . . » 8,42
4. Frezzotti Maria Laura . . . » 8,20
5. Fernetti Fulvio . . . » 8,08
6. Arezzi Giuseppe . . . » 7,78
7. Marino Giuseppe . . . » 7,73
8. Gennaro Vito (invalido per servizio) » 7,70
9. Di Grazia Malpicci Carolina (coniugata con due figli) . . . . » 7,70
10. Delfini Tartaro Adriana (coniugata con un figlio e nata il 2 gennaio 1944) . » 7,70
11. Toticchi Pompeo (coniugato con un figlio e nato il 1° marzo 1946) . . » 7,70
12. Tabacchini Angelo . » 7,62
13. Nicolosi Giancarlo (invalido per servizio) » 7,32
14. Grandi Giorgio (coniugato con un figlio) . . punti 7,32
15. Pastore Vincenzo (nato il 16 luglio 1951) . » 7,32
16. Azuni Pietro (nato il 18 dicembre 1952) . . » 7,32
17. Tiberi Natale . . . . » 7,28
18. Giantomasi Carmine (invalido civile) . . » 7,22
19. Antonelli Luciano . . . . » 7,22
20. Gerardini Luigi . . . . » 7,15
21. Mura Pier Paolo (figlio di invalido per servizio) . . . . » 7,08
22. Riina Luigi (coniugato con un figlio) . . » 7,08
23. Di Pietro Walter . . . . » 7,05
24. Spadaro Carmelo (ex combattente) . . . » 7,02
25. Giulianelli Ferdinando (nato il 5 ottobre 1947) » 7,02
26. Businelli Fulvio (nato il 7 settembre 1952) » 7,02
27. Andrei Pisano Aldina Maria . . . . » 6,98
28. Mellina Stefano (figlio di invalido di guerra di 6ª categoria) . . . . » 6,85
29. Russotto Giuseppe (coniugato con tre figli) » 6,85
30. Papalia Antonino . . . . » 6,83
31. Conti Ruggiero (coniugato con due figli) . . » 6,82
32. Ceci Mariano (coniugato con un figlio, invalido civile e nato il 29 marzo 1940) . . . . . » 6,82
33. Di Giacinto Alberto (coniugato con un figlio, invalido civile e nato il 16 febbraio 1943) . . . » 6,82
34. Francardi Donelli Oretta (coniugata con un figlio) . . . . » 6,82
35. Carchio Attilio (coniugato e invalido civile) » 6,82
36. Marri Pupilli Carla (coniugata) . . . . » 6,82
37. Lazzaro Antonio (nato il 7 settembre 1949) . » 6,82
38. Lauri Massimo (nato il 19 ottobre 1953) . . » 6,82
39. Versaggio Nunzio . . . . » 6,75
40. Laurenzi Alessandro . . . . . . » 6,69
41. Colle Manzionna Anna Maria (coniugata con tre figli) . . . . » 6,64
42. Zaratti Enzo . . . . » 6,64
43. Caccamo Francesco (invalido di guerra, ex combattente) . . . . » 6,52
44. Capomolla Vito (invalido civile per fatto di guerra) . . . . » 6,52
45. Serra Giovanni (figlio di invalido di guerra di 1ª categoria) . . . . » 6,52
46. Ciccoleri Giuseppe (coniugato con due figli) » 6,52
47. Perrone Nazario (invalido civile) . . . » 6,52
48. Gostoli Giancarlo (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato) . . . . » 6,52
49. Romagnoli Carlo . . . . » 6,52
50. Auriemma Feliciano . . . . . . » 6,46
51. Caprioli Enzo . . . . » 6,44
52. Racco Edoardo Roberto . . . . . » 6,42
53. Di Maglie Gabriele Paolo . . . . . » 6,39
54. Giangiordano Enzo Antonio . . . . . » 6,36
55. Merenda Angelo . . . . » 6,34
56. Di Stefano Domenico . . . . . . » 6,30
57. Carnimeo Francesco . . . . . . » 6,23
58. Bassi Rosanna (figlia di invalido di guerra di 1ª categoria) . . . . » 6,16
59. Giarrusso Matteo (coniugato con un figlio) » 6,10
60. Pagano Giulio (coniugato) . . . . . » 6,10
61. Patrone Michele . . . . » 6,09
62. Pagliaro Fortunato . . . . . . » 6,07
63. D'Apruzzo Francesco . . . . . . » 6,04
64. Tesselli Luciano . . . . » 6,03
65. Di Placido Angelo (nato il 20 febbraio 1943) » 6,02
66. Ragusa Salvatore (nato il 5 dicembre 1947) » 6,02

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nel seguente ordine e sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Massullo Antonio;
2) Avolio Francesco;
3) Eletti Antonio;
4) Frezzotti Maria Laura;
5) Fernetti Fulvio;

6) Arezzi Giuseppe;
7) Marino Giuseppe;
8) Gennaro Vito (invalido per servizio);
9) Di Grazia Malpicci Carolina (coniugata con due figli);
10) Delfini Tartaro Adriana (coniugata con un figlio e nata il 2 gennaio 1944);
11) Spadaro Carmelo (ex combattente);
12) Caccamo Francesco (invalido di guerra, ex combattente);
13) Capomolla Vito (invalido civile per fatto di guerra);
14) Serra Giovanni (figlio di invalido di guerra di 1ª categoria);
15) Bassi Rosanna (figlia di invalido di guerra di 1ª categoria).

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i seguenti candidati:
1) Toticchi Pompeo (coniugato con un figlio e nato il 1º marzo 1946);
2) Tabacchini Angelo;
3) Nicolosi Giancarlo (invalido per servizio);
4) Grandi Giorgio (coniugato con un figlio);
5) Pastore Vincenzo (nato il 16 luglio 1951);
6) Azuni Pietro (nato il 18 dicembre 1952);
7) Tiberi Natale;
8) Giantomasi Carmine (invalido civile);
9) Antonelli Luciano;
10) Gerardini Luigi;
11) Mura Pier Paolo (figlio di invalido per servizio);
12) Riina Luigi (coniugato con un figlio);
13) Di Pietro Walter;
14) Giulianelli Ferdinando (nato il 5 ottobre 1947);
15) Businelli Fulvio (nato il 7 settembre 1952);
16) Andrei Pisano Aldina Maria;
17) Mellina Stefano (figlio di invalido di guerra di 6ª categoria);
18) Russotto Giuseppe (coniugato con tre figli);
19) Papalia Antonino;
20) Conti Ruggiero (coniugato con due figli);
21) Ceci Mariano (coniugato con un figlio, invalido civile e nato il 29 marzo 1940);
22) Di Giacinto Alberto (coniugato con un figlio, invalido civile e nato il 16 febbraio 1943);
23) Francardi Donelli Oretta (coniugata con un figlio);
24) Carchio Attilio (coniugato e invalido civile);
25) Marri Pupilli Carla (coniugata);
26) Lazzaro Antonio (nato il 7 settembre 1949);
27) Lauri Massimo (nato il 19 ottobre 1953);
28) Versaggio Nunzio;
29) Laurenzi Alessandro;
30) Colle Manzionna Anna Maria (coniugata con tre figli);
31) Zaratti Enzo;
32) Ciccoleri Giuseppe (coniugato con due figli);
33) Perrone Nazario (invalido civile);
34) Gostoli Giancarlo (ha prestato lodevole servizio nella Amministrazione dello Stato);
35) Romagnoli Carlo;
36) Auriemma Feliciano;
37) Caprioli Enzo;
38) Racco Edoardo Roberto;
39) Di Maglie Gabriele Paolo;
40) Giangiordano Enzo Antonio;
41) Merenda Angelo;
42) Di Stefano Domenico;
43) Carnimeo Francesco;
44) Giarrusso Matteo (coniugato con un figlio);
45) Pagano Giulio (coniugato);
46) Patrone Michele;
47) Pagliaro Fortunato;
48) D'Apruzzo Francesco;
49) Tesselli Luciano;
50) Di Placido Angelo (nato il 20 febbraio 1943);
51) Ragusa Salvatore (nato il 5 dicembre 1947).

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1977

Il presidente: CAMPBELL

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1977
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 206

(781)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona

Il veterinario provinciale informa che con provvedimento n. 1707 del 1º dicembre 1976 è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di: Ancona (condotta est), Falconara Marittima (condotta unica), Jesi (seconda condotta), Ostra Vetere (condotta unica) e Santa Maria Nuova (condotta unica).

Le domande di ammissione al concorso con la documentazione prescritta dovranno pervenire per posta entro le ore 14 del giorno 28 febbraio 1977 all'ufficio del veterinario provinciale, via XXV Aprile, n. 7, Ancona.

Per ogni altra utile notizia, gli interessati potranno prendere visione del bando presso gli albi delle prefetture, degli uffici dei veterinari provinciali della Repubblica e degli ordini provinciali dei veterinari.

(839)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona.

Il veterinario provinciale informa che con decreto 11 gennaio 1977 è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, bandito con decreto 1º dicembre 1976, n. 1707, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Ancona al 30 novembre 1976, fino al 30 marzo 1977.

(741)

OSPEDALE PER MALATTIE INFETTIVE « D. COTUGNO » DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di primario virologo;
un posto di primario e un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(689)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a sei posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli.

(841)

OSPEDALE « S. CROCE » DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di aiuto del laboratorio di anilisi chimico-cliniche e microbiologiche;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(683)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di medicina generale prima;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente della divisione di pediatria medica;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(840)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano).

(685)

OSPEDALE DI GROSSETO

Concorso ad un posto di assistente anestesista-rianimatore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista-rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Grosseto.

(746)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(680)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di geriatria;

un posto di assistente della divisione di chirurgia prima;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente della divisione di stomatologia;

tre posti di assistente della divisione di neonatologia;

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente della divisione di ortopedia;

tre posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di urologia;

un posto di assistente della divisione di chirurgia plastica;

un posto di assistente dell'istituto di radiodiagnostica seconda;

un posto di assistente del servizio di gastroenterologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia prima.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Udine.

(687)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente medico;

due posti di assistente chirurgo;

un posto di assistente pediatra;

un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(686)

OSPEDALE DI CASERTA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia;

quattro posti di aiuto e due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Caserta.

(691)

CENTRO PER LA CURA DEI TUMORI DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di medicina;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

tre posti di assistente di chirurgia;

un posto di assistente del laboratorio di analisi;

un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Palermo.

(688)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BENTIVOGLIO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bentivoglio (Bologna).

(694)

OSPEDALE CIVICO DI CODOGNO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Codogno (Milano).

(748)

OSPEDALE DI BORDIGHERA

Concorso ad un posto di assistente anestesista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bordighera (Imperia).

(747)

CIVICO OSPEDALE DI CARRARA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Carrara (Massa Carrara).

(745)

OSPEDALE « F. FALLACARA » DI TRIGGIANO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Triggiano (Bari).

(744)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI SESSA AURUNCA

Concorso ad un posto di primario di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sessa Aurunca (Caserta).

(682)

OSPEDALE CIVILE « PAPA GIOVANNI XXIII » DI GRADO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grado (Gorizia).

(684)

OSPEDALE CIVILE DI ACQUI TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente anestesista;
un posto di assistente chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acqui Terme (Alessandria).

(692)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di primario radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(679)

OSPEDALE CIVILE DI CASTELLAMONTE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e tre posti di assistente di emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castellamonte (Torino).

(693)

OSPEDALE « SS. COSIMO E DAMIANO » DI PESCIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pescia (Pistoia).

(681)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (primariato A);
due posti di assistente di geriatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(690)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1976, n. 42.

Norme per l'esercizio dell'emodialisi domiciliare e nelle unità emodialitiche esterne all'ospedale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 5 *gennaio* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito dei propri interventi nel campo socio-sanitario, disciplina e favorisce il servizio di emodialisi domiciliare allo scopo di assicurare ai pazienti un'assistenza più completa ed un migliore recupero sociale.

Art. 2.

Per emodialisi domiciliare si intende la terapia emodialitica affidata direttamente al paziente che la esegue senza la presenza di personale medico, avvalendosi dell'apporto collaborativo di un assistente in locali, ad uso singolo o collettivo, riconosciuti idonei.

In caso di minori o incapaci la terapia emodialitica è affidata ai genitori o al tutore ovvero a terzi da questi autorizzati.

Art. 3.

L'emodialisi domiciliare viene effettuata a cura degli enti ospedalieri, delle cliniche universitarie, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, dotati di servizio di emodialisi, i quali curano altresì l'addestramento per l'esecuzione della emodialisi stessa.

I predetti enti sono autorizzati dalla giunta regionale previa verifica della esistenza dei seguenti requisiti necessari per l'addestramento e per assicurare l'assistenza ai pazienti che effettuano la emodialisi domiciliare:

a) disponibilità di personale addetto all'addestramento dei pazienti in emodialisi proporzionato al numero degli stessi;

b) disponibilità di locali idonei per l'addestramento dei pazienti;

c) servizi di assistenza tecnica adeguata;

d) servizio di guardia medica telefonica durante l'effettuazione della emodialisi domiciliare;

e) servizio di reperibilità permanente a completamento dell'orario del servizio di guardia;

f) disponibilità di uno o più numeri telefonici diretti;

g) disponibilità di letti e di attrezzature indispensabili per far fronte a impedimenti temporanei dell'assistenza domiciliare.

Art. 4.

Il paziente che intende essere addestrato alle emodialisi domiciliari deve rivolgere domanda all'ente autorizzato.

Nella domanda devono essere indicati, oltre alle generalità del paziente, il locale dove sarà effettuata la emodialisi, l'indirizzo e le generalità dell'assistente che si impegna a seguire il paziente nel corso del trattamento terapeutico.

Le domande devono essere firmate dall'assistente e dal paziente o, nel caso di paziente minore o incapace, dai genitori o dal tutore.

Art. 5.

Presso ciascun ente autorizzato ai sensi dell'art. 3 è costituita una commissione, nominata dal consiglio di amministrazione dell'ente, presieduta dal responsabile del servizio di emodialisi e composta da due sanitari medici e da due operatori sanitari non medici del servizio stesso.

La commissione deve essere integrata da un componente dei servizi sociali e psicologici ove esistano.

Detta commissione procede all'accertamento dell'esistenza dei requisiti psicofisici e degli altri requisiti necessari per l'addestramento nonché, al termine dello stesso, ad emettere il relativo giudizio di idoneità.

Art. 6.

L'addestramento è tenuto da personale medico, infermieristico e tecnico del servizio di emodialisi, sotto la direzione del responsabile del servizio stesso, e consiste in insegnamenti teorici e pratici sulle varie condotte operative della emodialisi.

L'addestramento avviene in sedi, orari e giorni prefissati, secondo le necessità organizzative del servizio, e deve avere una durata non inferiore a due mesi.

Art. 7.

Al termine dell'addestramento la commissione di cui all'art. 5, accerta l'idoneità del paziente e dell'assistente ad effettuare la emodialisi domiciliare.

L'attestato di idoneità viene rilasciato dal presidente dello ente e autorizza il paziente e l'assistente all'esercizio della emodialisi domiciliare con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli successivi.

Art. 8.

La scelta delle apparecchiature da usarsi per la emodialisi domiciliare spetta al consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su proposta del sovraintendente o direttore sanitario, sentito il parere del personale medico e tecnico del servizio di emodialisi.

Art. 9.

L'ente autorizzato provvede a fornire ed a installare nei locali giudicati idonei le apparecchiature per la emodialisi domiciliare nonché a fornire periodicamente i materiali occorrenti.

I pazienti sono tenuti al corretto uso e alla buona conservazione delle apparecchiature e dei materiali ricevuti nonché alla loro restituzione al termine della terapia e nei casi in cui cessi il rapporto con l'ente che li ha forniti.

Art. 10.

Le sedute di emodialisi domiciliare devono avvenire in base ad un programma, concordato tra il responsabile del servizio di emodialisi e gli interessati, nel quale devono essere indicati, tra l'altro, i giorni e le ore delle sedute di emodialisi nonché la frequenza dei controlli.

Eventuali variazioni devono essere preventivamente concordate; le variazioni conseguenti a situazioni di emergenza devono essere immediatamente segnalate.

I pazienti devono eseguire il trattamento secondo le regole apprese durante l'addestramento, accettando inoltre eventuali variazioni al programma ritenute necessarie e segnalare qualsiasi situazione anormale o incidente al servizio di emodialisi che provvede ad impartire le opportune istruzioni.

Il servizio di emodialisi non risponde delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle predette norme da parte dei pazienti.

Art. 11.

Il responsabile del servizio di emodialisi, su segnalazione degli operatori sanitari addetti alla sorveglianza dei pazienti, può interrompere il trattamento domiciliare per esigenze cliniche nonché quando la inosservanza delle istruzioni da parte dei pazienti possa risultare pericolosa per la loro incolumità, dandone tempestiva comunicazione al presidente dell'ente.

Nei casi di cui sopra si applica quanto disposto dal successivo articolo.

Art. 12.

Nel caso di rinuncia dei pazienti o degli assistenti ad effettuare la emodialisi domiciliare o nel caso di sopravvenuta inidoneità degli stessi o dei locali, i pazienti dovranno trovare inserimento per il trattamento emodialitico presso il servizio indicato dai pazienti stessi o, in caso di impossibilità ricettiva di questo, temporaneamente presso uno dei servizi vicini al loro domicilio.

Art. 13.

Gli enti autorizzati possono istituire in locali anche esterni unità per la effettuazione della emodialisi con assistenza limitata.

In tali strutture i pazienti, precedentemente addestrati ai sensi della presente legge, provvedono direttamente all'esecuzione della emodialisi con la collaborazione di personale sanitario non medico messo a disposizione dall'ente, sotto la responsabilità dei sanitari del servizio di emodialisi.

Art. 14.

Gli enti ospedalieri rimborsano, per conto della Regione, ai soggetti residenti in un comune della Liguria che effettuano la emodialisi presso i propri servizi, le spese di trasporto regolarmente documentate entro il limite del costo previsto per l'uso dei mezzi pubblici collettivi.

In casi eccezionali, connessi con le condizioni di salute dei pazienti e attestate dal responsabile del servizio di emodialisi, viene corrisposto a titolo di contributo per l'uso di mezzi di trasporto diversi da quelli pubblici l'importo di lire 50 per ogni chilometro percorso.

Con deliberazione della giunta regionale si provvede semestralmente a corrispondere agli enti ospedalieri le somme dagli stessi anticipate.

Per i pazienti residenti in un comune della Liguria che effettuano la emodialisi presso strutture di enti ubicati fuori della Regione le spese di cui sopra vengono rimborsate direttamente agli interessati a cura della Regione stessa.

Art. 15.

Agli enti ed istituti autorizzati a svolgere attività di addestramento per la emodialisi domiciliare vengono concessi dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore incaricato alla sanità, contributi annui entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, tenuto conto delle spese sostenute e dei servizi effettuati.

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede per il 1976 mediante riduzione, nello stato di previsione della spesa del relativo bilancio, di L. 25.000.000 del cap. 380: «Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» e conseguente istituzione dei seguenti nuovi capitoli:

227: «Contributi per l'effettuazione della emodialisi domiciliare e nelle unità emodialitiche esterne all'ospedale», con lo stanziamento di L. 24.000.000.

228: «Contributi nelle spese di viaggio in favore dei soggetti che effettuano emodialisi presso servizi ospedalieri», con lo stanziamento di L. 1.000.000.

Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 1976 potranno essere impegnati entro l'esercizio successivo.

Per gli esercizi successivi si provvederà con le leggi di approvazione dei bilanci e nei limiti di disponibilità degli stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 22 dicembre 1976

CAROSSINO

(518)

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1976, n. 66.

Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 14 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione costituisce presso la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (S.F.I.R.S.) e presso il Credito industriale sardo (C.I.S.) un fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che pur possedendo intrinsechi requisiti di validità produttiva, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività, e con particolare riguardo alle imprese colpite da eventi congiunturali.

Art. 2.

Per la realizzazione degli scopi precisati nell'art. 1, le disponibilità del fondo sono utilizzate, alle condizioni particolari che si ravvisano rispondenti ai singoli casi concreti, per il compimento delle seguenti operazioni:

a) finanziamenti a tasso agevolato, comunque non inferiore al 5 per cento, sotto forma di mutui, aperture di credito, sconti cambiari, riporti, anticipazioni su crediti derivanti da forniture, su titoli, su merci ed acquisto di obbligazioni, anche per operazioni di acquisto di impianti inattivi per la loro riattivazione produttiva;

b) finanziamenti a tasso agevolato, comunque non inferiore al 5 per cento, a persone e società che assumono partecipazioni nelle imprese di cui all'art. 1, ai fini del loro riassetto, ovvero nelle società previste nella lettera *c*) del presente articolo;

c) partecipazione al capitale di società, costituite o costituende, che si propongono di rilevare ovvero di gestire gli stabilimenti delle imprese di cui all'art. 1 e ne assicurino la prosecuzione delle attività produttive.

Gli interventi di cui ai punti *a*), *b*) e *c*) del comma precedente non sono cumulabili e sono concessi in coerenza con le indicazioni della programmazione regionale.

Art. 3.

Le deliberazioni concernenti le operazioni previste nel precedente art. 2 sono adottate dalla giunta regionale, secondo il disposto del primo e secondo comma dell'art. 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33.

Tutta l'attività preparatoria, esecutiva o di controllo è delegata alla S.F.I.R.S. e al C.I.S., i cui presidenti sono rispettivamente investiti di ogni più ampio potere di rappresentanza nei confronti dei terzi, anche in giudizio, senza limitazione alcuna, con facoltà, pertanto, di sottoscrivere i contratti ed atti di qualsiasi specie relativi alle operazioni deliberate dalla giunta regionale.

Gli atti compiuti dai presidenti della S.F.I.R.S. e del C.I.S. si presumono nei confronti dei terzi ed anche degli uffici giudiziari, ipotecari, di registro, e di ogni altro pubblico ufficio, conformi alle deliberazioni della giunta regionale, senza bisogno di alcuna documentazione dell'esistenza e del contenuto delle stesse.

Tutti i poteri di controllo dei collegi sindacali della S.F.I.R.S. e del C.I.S. sono estesi alle operazioni ed alla amministrazione del fondo.

Art. 4.

Tutti gli atti concernenti la gestione del fondo sono registrati in apposita contabilità, separata e distinta da quella della S.F.I.R.S. e del C.I.S., tenuta secondo le norme degli articoli 2215 e 2220 del codice civile, per quanto applicabili.

Semestralmente, a cura di ciascun istituto di cui all'articolo 1, è trasmessa alla giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione del fondo, accompagnata dalle osservazioni del collegio sindacale.

Art. 5.

Alla giunta regionale, che li esercita attraverso l'assessorato all'industria e commercio, sono attribuiti i più ampi ed estesi poteri di controllo e di vigilanza sulla gestione del fondo.

Con decreto del presidente della giunta regionale, adottato su conforme deliberazione della giunta stessa, è stabilita la ripartizione delle somme destinate al fondo tra i due istituti e può essere in ogni tempo disposta la cessazione delle operazioni del fondo.

Con il decreto che dispone la cessazione o con successivo decreto, sono impartite le disposizioni concernenti la liquidazione, al termine della quale tutte le attività patrimoniali del fondo rifluiranno al bilancio attivo della Regione.

Art. 6.

L'assessore all'industria e commercio, di concerto con l'assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare con la S.F.I.R.S. e con il C.I.S. apposita convenzione per la rimunerazione delle

spese ed oneri riflettenti l'amministrazione del fondo, prima dell'inizio dell'attività del fondo e comunque entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

Per la costituzione del fondo di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 che saranno così ripartiti:

1976	L. 3.500.000.000
1977	» 3.500.000.000
1978	» 2.500.000.000
1979	» 2.500.000.000

Art. 8.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 è istituito il cap. 26733 così denominato: « Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività produttiva per eventi congiunturali ».

Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata

In aumento:

Cap. 21101. — Somme attribuite alla Regione, in deroga alle disposizioni previste al n. 3) dell'art. 12 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, ed in sostituzione dei tributi aboliti, modificati e diversamente attribuiti (art. 14, legge 9 ottobre 1971, n. 825; art. 2, legge 6 dicembre 1971, n. 1036; art. 2, decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321, e articoli 1 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638) L. 2.000.000.000

Stato di previsione della spesa

In diminuzione:

Cap 27901. — Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative L. 1.500.000.000

In aumento:

Cap 26733. — Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi nel settore industriale e per facilitare il riassetto finanziario, tecnico ed economico di imprese industriali, aventi la sede legale e gli impianti in Sardegna che, economicamente valide, si trovino in difficoltà a proseguire l'attività produttiva per eventi congiunturali . . L. 3.500.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 26733 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 1976 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 10 dicembre 1976

SODDU

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1976, n. 67.

Finanziamento delle attività relative alla tenuta dei libri genealogici ed ai controlli funzionali del bestiame.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 48 *del* 14 *dicembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di garantire la regolare tenuta dei libri genealogici delle varie specie animali e il regolare svolgimento dei controlli funzionali, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle associazioni provinciali allevatori, aderenti all'Associazione italiana allevatori, esistenti in Sardegna e che operano per conto delle associazioni nazionali di razza, un contributo annuo, sulla base dei programmi annuali di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, le associazioni provinciali allevatori dovranno sottoporre all'approvazione dell'assessorato all'agricoltura e foreste il programma, relativo all'anno successivo, riguardante la tenuta dei libri genealogici e lo svolgimento dei controlli funzionali e comprendente il piano dettagliato delle attività da svolgere, il bilancio preventivo del piano medesimo e la tabella organica del personale da impiegare, con l'indicazione delle qualifiche, delle mansioni e delle retribuzioni.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 sarà versato nella misura di due terzi, subito dopo la pubblicazione del bilancio regionale di ogni anno e il saldo successivamente alla presentazione del conto consuntivo.

Il contributo sarà erogato nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio e può essere considerato anche integrativo di sovvenzioni dello Stato.

I finanziamenti statali alle associazioni provinciali allevatori, da concedere tramite la Regione, saranno erogati con le modalità stabilite nella presente legge.

Art. 4.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico, nel bilancio per l'anno 1977 e per gli anni successivi, ai capitoli corrispondenti al cap. 26625 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976.

Le spese stesse possono altresì far carico alle somme assegnate dallo Stato ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, ed iscritte al cap. 26630 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1976

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 14 dicembre 1976

SODDU

(456)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770230)